COMUNE DI BORRELLO

PROVINCIA DI CHIETI
c.a.p. 66040 - Piazza G. Marconi n. 13
Tel. 0872.945124 - Fax 0872.945549 - e-mail: comune.borrello@libero.it
C.F. 81002230696 - P.I. 01217050697

ORDINANZA SINDACALE NR. 5/2020

OGGETTO: PANDEMIA COVID-19; MISURE CAUTELATIVE E CONTENITIVE.
ISTITUZIONE UTILIZZO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE PROTETTIVE.

IL SINDACO

- Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso; Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
- Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito, con modificazioni,dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
- Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'articolo 16;
- Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all'articolo 1 del DPCM dell'8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Vista l'Ordinanza sindacale n. 4 del 14 marzo 2020 con la quale veniva istituito il Centro Operativo Comunale;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22 marzo 2020;
- Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 1° aprile 2020;
- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
- Ritenuto che l'attuale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di misure specifiche e più restrittive di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate alla situazione epidemiologica del territorio interessato;
- Ritenuto che i dati sulla prosecuzione del contagio impongono di rafforzare le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla sua diffusione ulteriore;
- Tenuto conto del dibattito in corso nella comunità scientifica secondo cui sarebbe necessario una revisione sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e che l'Organizzazione mondiale della Sanità avrebbe individuato nella distanza pari a 1,8 metri la misura di distanziamento sociale minimo con riferimento all'epidemia in corso;
- Considerato che il Comune di Borrello ha provveduto all'acquisto e/o approvvigionamento di circa 1000 mascherine chirurgiche da distribuire ai cittadini, e che si è provveduto alla consegna di un numero proporzionato al numero dei nuclei familiari, per il tramite degli ordinari canali della Protezione Civile Comunale;
- Ritenuto, pertanto, di prevedere, in via precauzionale, l'utilizzo obbligatorio delle mascherine chirurgiche secondo modalità che garantiscano un rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività, tenuto conto del fattore di rischio nei vari contesti;
- Dato atto della proposta formulata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2020, PROT n. 0130970, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l.19/2020 e che, nelle more dell'adozione dell'auspicato provvedimento statale, risulta necessario dare tempestivamente corso con propria ordinanza a misure precauzionali restrittive a tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", le seguenti misure:

1. di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone;

2. di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia trasmessa, alla Prefettura di Chieti, al Presidente della Giunta Regionale, alla locale Stazione Carabinieri oltre alla pubblicazione all'albo pretorio e on-line sul sito istituzionale dell'Ente.

Dalla Residenza comunale, 15/04/2020

COMUNE DI BORRELLO CHIETI

Il Sindaco
Avv. Armando Di Luca